



LICEO "RISPOLI - TONDI"

SCIENTIFICO - CLASSICO

Viale 2 Giugno - 71016 SAN SEVERO (FG)

Tel. 0882/22.24.19 - Fax 0882/22.39.12 - Cod. Fisc. 93071630714 - Cod. Mecc. FGPS210002

PEO: fgps210002@istruzione.it - PEC: fgps210002@pec.istruzione.it - SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it



Al Personale Docente
Al Personale Non Docente
LICEO
Al Registro Elettronico
Al Sito web istituzionale

CIRCOLARE n. 299

OGGETTO: Attuazione obbligo del Green pass per tutto il personale scolastico.

Si informa che il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" ha introdotto nel Decreto -Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9 - ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario), che recita testualmente:

"1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."

In sostanza, a partire dal 1° settembre prossimo l'accesso ai locali scolastici da parte di tutti il personale docente e non docente del Liceo Rispoli-Tondi, sia già in servizio che assunto in servizio dalla data indicata, sarà consentita solo previa verifica del possesso della Certificazione verde Covid-19, nota come Green pass e compilazione di autodichiarazione resa ai fini del contrasto del contagio da Covid-19, che sarà messa a disposizione in formato cartaceo prima dell'accesso alle sedi dell'Istituto e disponibile sul sito web www.liceorispolitondi.edu.it, al seguente link: https://www.liceorispolitondi.edu.it/attachments/article/2738/AUTOCERTIFICAZIONE_accesso_istituto_per_prevenzione_pandemia_COVID_19.pdf

CHE COS'È LA CERTIFICAZIONE VERDE:

Come dispone l'articolo 9 del Decreto –Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 le Certificazioni verdi COVID-19 sono le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

In sostanza, la certificazione verde viene rilasciata:

- dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- dopo aver completato il ciclo vaccinale;
- se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- se si è guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

È esentato dal possesso del green pass il personale che non può sottoporsi a vaccinazione per motivi di salute, che però dovrà munirsi del certificato di esenzione.

COME SI VERIFICA IL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE

Nelle more dell'attivazione della piattaforma informatica di cui il Ministero dell'Istruzione ha preannunciato la predisposizione, il 1° settembre p.v. il controllo dei Green pass del personale della scuola sarà effettuato manualmente attraverso l'apposita applicazione.

Pertanto, **il personale scolastico dovrà munirsi della certificazione, in formato cartaceo o digitale, da esibire prima dell'ingresso nei locali scolastici, per consentirne la verifica attraverso l'app.**

CHE SUCCEDERÀ SE NON SI HA LA CERTIFICAZIONE VERDE

Il mancato possesso della certificazione verde determina due tipologie di sanzioni:

- **Sanzione amministrativa** da 400 a 1000 euro, comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020;
- **Sospensione stipendio.** Il mancato possesso della certificazione verde è qualificato come "assenza ingiustificata" e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Pertanto, **il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)